

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29010 Anno 2018

Presidente: DE CRESCIENZO UGO

Relatore: DE CRESCIENZO UGO

Data Udiienza: 13/02/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted] nato a [redacted]

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente UGO DE CRESCIENZO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore *Avv. G. Scandale*

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

Avv. G. Scandale
Avv. P. De Marco
Avv. G. Scandale

RITENUTO IN FATTO

[REDACTED] in proprio, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30.9.2016 con la quale la Corte di Appello di Catania lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione e 500,00 € di multa per la violazione dell'art. 644 cod. pen.

Il Ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

- 1) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. poichè la accusa si incentra non tanto sullo interesse pattuito, quanto sulla scrittura privata riportante la clausola penale equiparata nei suoi effetti economici ad una pattuizione di un interesse usurario.
- 2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione perchè non sono indicati gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. L'affermazione della penale responsabilità sarebbe connessa esclusivamente alla clausola penale apposta nel contratto a sua volta ricollegata ad un inadempimento che si propone con carattere di eventualità. Il ricorrente afferma inoltre che manca la prova delle difficoltà economico-finanziaria della parte offesa, nonchè la prova del dolo del ricorrente volto ad ottenere vantaggi usurari.
- 3) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata decisione di condanna senza rispettare il principio "dell'oltre ragionevole dubbio".
- 4) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
- 5) ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Il ricorrente si duole della violazione di norme penali sostanziali ed in particolare dell'art. 644 cod. pen. relativamente alla data della consumazione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Il ricorrente, prospettando la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., deduce una questione, mai prima dedotta nella fase del giudizio di appello.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile ex art. 606 comma 1 lett. e) e 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; l'atto di impugnazione è generico, perchè il ricorrente non ha precisato in modo puntuale: a) la natura del vizio di motivazione; b) il punto della decisione dal quale si riscontri il vizio. Non rientra infatti fra i

compiti del giudice dell'impugnazione: nè la selezione della natura del vizio lamentato, nè la ricerca dello stesso nel corpo del provvedimento.

Va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d'Appello ha indicato in modo preciso il meccanismo contrattuale con il quale è stata realizzato l'accordo usurario, cui è stata data puntuale esecuzione fra le parti, come desunto dalle dichiarazioni della persona offesa la cui credibilità ed attendibilità è stata puntualmente analizzata nella decisione impugnata.

La doglianza relativa alla mancanza della prova dell'esistenza di una condizione di difficoltà economico-finanziaria della persona offesa è inammissibile ex art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Si tratta della deduzione di una circostanza di fatto che non risulta, dalla lettura dell'atto di appello, essere stata dedotta avanti la Corte Territoriale. Circa la denuncia della mancanza della prova del dolo del delitto di usura, va infine osservato che dalla lettura della decisione impugnata, complessivamente considerata, si evince la prova dell'elemento soggettivo del delitto di usura (dolo generico) che trova il suo momento espressivo nella sottoscrizione della scrittura privata fra le parti.

In diritto va ancora osservato che la decisione dei giudici di merito è ineccepibile. L'art. 644 cod. proc. pen. sanziona la ricezione (anche sotto la sola forma della "promessa") di "*interessi usurari*" quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità; il reato si consuma non solo con la promessa o la dazione di "*interessi*" (richiamandosi qui la trama normativa dettata dagli artt. 1815 e 1284 c.c. e L. 108/1996 art. 2), ma anche se oggetto della pattuizione sono comunque "*vantaggi usurari*". Questi ultimi sono illegittimi profitti di qualsivoglia natura che l'accipiens riceve e che per il valore raffrontato alla controprestazione, assumono carattere di usura, cioè di interesse eccedente la norma.

Il dato testuale dell'art. 644 cod. pen. pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi (usurari) conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità). Il collegamento che il legislatore ex art. 644 cod. pen. pone tra le prestazioni, rispettivamente dovute dall'accipiens e dal solvens, con l'uso del termine "*corrispettivo*", rende evidente come il "*pagamento*" (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo.

Da quanto sopra deriva, in via generale, che la "clausola penale" per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel "corrispettivo" che previsto dall'art. 644 cod. pen., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è l'inadempimento. Tale principio vale, ovviamente nella misura in cui le parti, con la "*clausola*

penale" non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario) attraverso un simulato o preordinato inadempimento.

I giudici di merito, attraverso la ricostruzione del fatto [v. sentenza del tribunale] mettono in evidenza come l'inadempimento dell'obbligazione contratta avesse caratteristiche di preordinazione con la conseguenza che la clausola penale va valutata come pattuizione (mascherata) di un interesse usurari. Trattasi di valutazione di merito adeguatamente giustificata che non è sindacabile nel merito.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile costituendo una critica generica della decisione impugnata, considerata sotto il profilo delle valutazioni di merito del materiale probatorio, in questa sede non sindacabile.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Con motivazione adeguata e non sindacabile nel merito la Corte territoriale ha individuato "...nella indubbia gravità della condotta..." la circostanza di fatto che, prevista ex art. 133 cod. pen., giustificata il rigetto della richiesta formulata dalla difesa.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Sulla base della disciplina vigente alla data della pronuncia della sentenza impugnata (30.9.2016), per il reato contestato (consumato in data "ottobre 2006) non era ancora maturata la prescrizione che si verificherà solo nel febbraio del 2019.

Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14.2.2018

il Presidente est.
Ugo De Crescenzo

